

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2023)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“4. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente:

“3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2023, la parola “validi” è sostituita dalle seguenti: “validamente espressi a favore delle liste”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2023, le parole “della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 12/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2023, dopo le parole “è composta” sono inserite le seguenti: “, a pena di inammissibilità,”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023, le parole “all'articolo 7 del” sono sostituite dalla seguente: “al”.

2. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023, le parole “, nonché il certificato del casellario giudiziale” sono soppresse.

3. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è sostituita dalla seguente:

“d) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, dopo le parole “il contrassegno” sono inserite le seguenti: “della lista regionale”.

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, dopo le parole “liste regionali” sono inserite le seguenti: “dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

3. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, le parole “all'articolo 7 del” sono sostituite dalla seguente: “al”.

4. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, le parole “, nonché il certificato del casellario giudiziale” sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, le parole “alla presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “al deposito”.

6. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, le parole “all'articolo 7 del” sono sostituite dalla seguente: “al”.

7. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, le parole “, nonché il certificato del casellario giudiziale” sono soppresse.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023, le parole “la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a) e 19, comma 7, lettera d)”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023, le parole “dall'articolo 7 del” sono sostituite dalla seguente: “dal”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 12/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023, le parole “il quinto giorno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “le quarantotto ore successive”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023, le parole “dall'articolo 7 del” sono sostituite dalla seguente: “dal”.

3. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023, dopo le parole “eliminazione dei candidati” sono inserite le seguenti: “delle liste regionali e”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023, è aggiunto il seguente:

“7 bis) Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati.”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023, le parole “a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa” sono sostituite dalle seguenti: “a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023, le parole “della Prefettura” sono sostituite dalle seguenti “della Regione” e le parole “entro il quindicesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti “entro l'ottavo giorno”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023, le parole “alla Prefettura” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2023)

1. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023, dopo le parole “al Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “, con arrotondamento all'unità superiore”.
2. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023, nel terzo periodo dopo le parole “di ciascun gruppo di liste” sono inserite le seguenti: “e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale”.
3. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023, nel quarto periodo dopo le parole “di ciascun gruppo” sono inserite le seguenti: “di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale”.
4. Il comma 16 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente:
“16. È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 12/2023)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente:
“2. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.”.

Art. 13.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 2023

Alberto Cirio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 292

"Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 novembre 2023.
- Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente l'8 novembre 2023.
- Testo licenziato a maggioranza dalla VII Commissione referente il 5 dicembre 2023 con relazione di maggioranza di Michele MOSCA e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula il 12 dicembre 2023, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 2 voti astenuti, 14 voti non partecipanti.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Supplenza e surrogazione dei consiglieri assessori)

1. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere a decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'affidamento della supplenza nella seduta di insediamento o, nel corso della legislatura, nella prima adunanza utile.
3. Se il consigliere sospeso è stato eletto in una lista circoscrizionale, il Consiglio regionale affida la supplenza al primo candidato non eletto della stessa lista e circoscrizione del consigliere sospeso. In caso di esaurimento dei candidati, la supplenza è affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4.
4. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.
5. Se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale di cui all'articolo 18, la supplenza è affidata al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a), appartenente al medesimo gruppo di liste del consigliere nominato assessore, in caso di indicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3. In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati ovvero se i candidati ancora presenti appartengono a un gruppo di liste diverso da quello del consigliere nominato assessore il seggio è attribuito:
 - a) in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4;
 - b) in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4.
6. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del consigliere assessore. La cessazione decorre dal giorno successivo alla data del decreto di revoca o di presentazione delle dimissioni. Il Presidente della Giunta regionale ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che provvede a comunicarla all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. Se il consigliere supplente è proclamato definitivamente eletto per surrogazione, ai sensi dell'articolo 30, oppure è cessato dal mandato per qualsiasi altra causa, la supplenza è affidata secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.”

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola.
2. Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo per quaranta il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Soglia di sbarramento)

1. Accedono al riparto dei seggi:

- a) i gruppi di liste uniti in una coalizione che ha ottenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste;
- b) i gruppi di liste uniti in una coalizione che non ha superato la soglia di cui alla lettera a), o non uniti in coalizione, che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di cui all'articolo 3 e, comunque, non oltre la quarta domenica successiva.

3. Ove possibile, le elezioni si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 .

4. In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i sei mesi successivi.

5. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

6. Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:

- a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei tribunali della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, disposizioni organizzative e gestionali per lo svolgimento del procedimento elettorale.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Lista regionale)

1. La lista regionale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale è composta, a pena di inammissibilità, da dieci candidati, i cui nomi sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi e alternati, a partire dall'inizio e fin ove possibile, per sesso, nel rispetto della percentuale di genere prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera b).

2. Alla lista di cui al comma 1 è allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi.

3. La lista regionale reca, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente.

4. L'elezione dei candidati della lista regionale avviene nell'ordine della loro collocazione progressiva, nel rispetto della garanzia di rappresentanza delle minoranze di cui all'articolo 11.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Presentazione delle liste circoscrizionali di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2. Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.

3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esonerate:

a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;

c) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere b) e c) sono tra loro alternative;

d) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal consigliere, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella eventualmente assunta dal consigliere nell'ambito del gruppo misto.

4. I nomi dei candidati sono elencati con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati e la collegata candidatura a Presidente della Giunta con la relativa lista regionale. Sono valide le firme autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

6. Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

7. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) fatti salvi i casi di cui al comma 3, i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge

53/1990. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;

e) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultano, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;

3) l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

9. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali, di cui al comma 2, è ridotto della metà.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata, congiuntamente alla lista regionale di cui all'articolo 18, comma 1, e all'elenco di cui all'articolo 18, comma 2, presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1.

2. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, con la relativa lista regionale, è sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano anche, ove possibile, alle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. In tal caso, non trova applicazione il comma 2.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di cui al comma 1; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata con la relativa lista regionale.

5. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 19, comma 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al del decreto legislativo 235/2012;

c) il certificato di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, in triplice esemplare, semplice o composito, anche figurato, e che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate. Nel caso di gruppi di liste non uniti in coalizione, la lista regionale e le liste circoscrizionali collegate hanno il medesimo contrassegno. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 19, comma 7, lettera e).

6. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale contiene:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. Sono comunque indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga

dichiarazione sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, della relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

7. Alla lista regionale sono allegati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato, comprensiva dell'eventuale indicazione del gruppo di liste di appartenenza. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 19, comma 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 235/2012;

b) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

8. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste è ridotto della metà.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Esame e ammissione delle liste circoscrizionali da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle ventiquattro ore successive, sentiti i rappresentanti di lista:

a) cancella le candidature eccedenti il limite di cui all'articolo 17, commi 7, 8 e 9, partendo dalla lista circoscrizionale presentata per ultima e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali;

b) dichiara inammissibili i gruppi le cui liste non rispettano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 3, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito oppure ricorrono le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, se comprendono un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e se rispettano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a) e 19, comma 7, lettera d); dichiara inammissibili le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 19, comma 7, lettera e);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 19, comma 7, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c) e d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 19, comma 4, dei candidati di ogni lista e dichiara inammissibili le liste che non rispettano più le condizioni prescritte.

3. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle decisioni assunte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

5. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

7. Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 6, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale o di posta elettronica certificata, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Esame e ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale da parte dell'Ufficio centrale regionale. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)

1. L'Ufficio centrale regionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale:

a) verifica se le candidature dei candidati Presidenti e le relative liste regionali sono state presentate nei termini e se rispettano le disposizioni di cui all'articolo 20; dichiara inammissibili quelle che non corrispondono a queste condizioni nonché quelle di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 20, comma 5, lettera d);

b) elimina i candidati Presidenti per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste circoscrizionali di cui all'articolo 21, è venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 17, comma 3, nonché quelli che non rispettano i requisiti di cui alle lettere c) e d), dichiarando inammissibili le relative liste regionali;

c) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 20, comma 5, lettera b) e comma 7, lettera a);

d) elimina i candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) sostituisce i candidati eliminati ai sensi delle lettere c) e d), con i candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2, dello stesso sesso, ove possibile, e nel rispetto dell'ordine in cui compaiono nel relativo elenco, dopo averne valutato i requisiti di candidabilità. All'interno della lista, assegna al candidato supplente la medesima numerazione del candidato sostituito. Al termine di tali operazioni, dichiara inammissibili le liste che non rispettano più le condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati delle liste regionali e alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, se è stato presentato un ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento con il candidato Presidente o i cui gruppi di liste non rispettano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 3;

b) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia o della Città metropolitana, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 24.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. (Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
- c) ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 19.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale, conteggiando anche i voti assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- c) comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale:

- a) determina la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste e verifica il rispetto della soglia di sbarramento di cui all'articolo 13, escludendo i gruppi che non soddisfano i requisiti ivi richiesti;
- b) comunica l'esito della verifica di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4;
- c) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:

- a) procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 12, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
- b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti a ciascuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche quando tutti i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 12 sono stati attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e quelli che, pur avendo raggiunto il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidate;
- c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei seggi non ancora attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residuati;
- d) determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

5. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui al comma 4, lettera e), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

7. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

- b) procede alla somma dei voti residuati per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede all'assegnazione a favore dei gruppi di liste dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi ancora da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;
- d) divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si procede a sorteggio. I seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste sono assegnati alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14.
8. L'Ufficio centrale regionale verifica, ai sensi dell'articolo 11, la percentuale di voti validi conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto.
9. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è inferiore al 45 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale:
- a) proclama eletti tutti i candidati della lista regionale e verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Solo quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi delle lettere b) e c);
- b) assegna gli ulteriori seggi necessari al conseguimento della soglia di seggi garantita ai gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite da tali gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. Attribuisce gli eventuali seggi rimanenti, non assegnati a quoziente intero, sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale; assegna i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14;
- c) procede, quindi, a sottrarre i seggi ai gruppi di liste non collegati al Presidente eletto in numero uguale ai seggi ulteriori assegnati ai sensi della lettera b), a partire da quelli conseguiti nel collegio unico regionale con i resti minori. In caso di esaurimento dei resti, i seggi sono sottratti a partire dal gruppo di liste con il minor numero di voti residuati. Se in sede circoscrizionale tutti i seggi sono stati assegnati con quoziente intero, sottrae i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime, si procede a sorteggio.
10. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è uguale o superiore al 45 per cento e inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti tutti i candidati della lista regionale. Successivamente verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale e, quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi del comma 9, lettere b) e c).
11. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è inferiore o uguale al 60 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto non hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale:
- a) assegna ai gruppi di liste non collegati al Presidente proclamato eletto, per il raggiungimento della soglia, un numero di seggi non superiore a cinque. A tal fine, divide la somma delle cifre elettorali conseguite da tali gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. Attribuisce gli eventuali seggi rimanenti, non assegnati a quoziente intero, sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale; assegna i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14;
- b) conseguentemente, proclama eletti i candidati della lista regionale, nel rispetto dell'ordine in cui compaiono in tale lista, fino al completamento dei cinquanta seggi del Consiglio regionale.
12. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è superiore al 60 per cento del totale dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti tutti i candidati della lista regionale e verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 64 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi del comma 9, lettere b) e c).
13. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è superiore al 60 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto non hanno conseguito almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale procede secondo le modalità di cui al comma 11, lettere a) e b).
14. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine, si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

15. Se il seggio è assegnato a una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 14.

16. È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito. 17. L'Ufficio centrale regionale compila, altresì:

a) la graduatoria contenente i nominativi degli eventuali candidati non eletti della lista regionale, secondo l'ordine in cui compaiono, comprensiva degli ulteriori dati di cui all'articolo 18, comma 3;

b) una graduatoria contenente le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente proclamato eletto. A tal fine, ordina le suddette liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale di cui al comma 14, componendo così un'unica graduatoria regionale.

18. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto ai sensi del presente articolo.

19. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

20. Per ogni lista circoscrizionale alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 12/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Surrogazione)

1. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste collegato al candidato Presidente proclamato eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.

3. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti nella lista regionale, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a). In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati, il seggio è attribuito:

a) in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Ai fini della surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, cui è stato assegnato il seggio ai sensi dell'articolo 27, comma 16, il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista circoscrizionale il cui seggio era stato riservato al candidato Presidente.

5. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste non collegato al candidato Presidente proclamato eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.”.